

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 547</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, RUFFINI, ASTORI, BONETTI, CACCIA, CRISTOFORI, D'ACQUISTO, LO BELLO, MELELEO, MICHELI, PERRONE, SANTUZ, SAVIO, SEGNI, ZAMBERLETTI, ZOPPI**

*Presentata il 28 settembre 1983*

Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti dell'esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci accingiamo ad illustrare comprende in un unico provvedimento una serie di norme volte ad adeguare gli organici dell'aeronautica militare alle esigenze connesse con il controllo del traffico aereo; a stabilire nuove modalità per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti delle tre forze armate e per la ammissione degli stessi ufficiali in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali non-

ché a dare prosecuzione a talune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574 in vista dell'entrata in vigore di una nuova normativa organica concernente il reclutamento, il riassetto dei ruoli e l'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate.

Per quanto riguarda i primi tre titoli del provvedimento, che comprende anche una norma relativa agli obblighi dei sottufficiali piloti dell'esercito, valgono le considerazioni già riportate nella relazione il-

lustrativa della proposta di legge di iniziativa dei colleghi Angelini ed altri n. 2337 della VIII legislatura.

Il titolo quarto contempla invece una serie di articoli intesi ad estendere e prorogare, fino al 31 dicembre 1985, alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Si tratta come già detto di norme che unitamente a quelle vigenti devono costituire l'indispensabile raccordo con la normativa futura.

Oltre alle suddette norme di raccordo si è sentita da più parti l'esigenza di completare questo quadro normativo con alcuni provvedimenti volti ad apportare qualche correttivo di natura equitativa cercando il più possibile di evitare turbative all'assetto dei singoli ruoli ed ispirandosi nel contempo ad accorti criteri di giustizia comparativa.

Come si può ben comprendere il provvedimento che ha come struttura portante la proposta di legge n. 2337 di iniziativa del collega Angelini ed altri opportunamente perfezionata per tener conto delle esigenze di piloti per l'esercito e per la marina, recepisce molti punti qualificanti di altre iniziative promosse dagli onorevoli Milani (Atto Camera n. 2376), Reggiani (Atto Camera n. 2422), Pazzaglia (Atto Camera n. 2671) e Vernola (Atto Camera n. 2934).

Teniamo a sottolineare che il provvedimento messo a punto è frutto di una disamina di tutte le proposte di modifica della legge 20 settembre 1980, n. 574, e di una faticosa ricerca di compromessi tesa a trovare il giusto punto di equilibrio tra l'interesse dell'istituzione militare e le comprensibili aspirazioni dei singoli.

Non vi è dubbio che in questa complessa opera di armonizzazione si è riscontrata in taluni casi l'impossibilità di attribuire determinati benefici di carriera non rispondenti ad imprescindibili esigenze di giustizia ma che denotano la tendenza a ricercare il miglioramento di posizioni di carriera attraverso aggiustamenti normativi.

Ciò costituisce sintomo di una larvata mentalità corporativistica che, qualora as-

secondata, può portare al varo di norme non solo deleterie per l'amministrazione della difesa ma anche mortificanti per molti altri ufficiali con un rispettabile *curriculum* di studi e di carriera.

Ci riferiamo in particolare a quelli provenienti dalle accademie. Ne si può accettare in un'organizzazione militare ed anche di altra natura un esasperato garantismo destinato non solo ad allargare a dismisura le promozioni (avremo dei ruoli fatti solo da tenenti colonnelli) ma anche causa di ulteriori sperequazioni che innescerebbero una *escalation* inarrestabile di rivendicazioni soprattutto a causa del susseguirsi degli scavalcamenti a cascata. Sulla base di tale logica non è possibile riconoscere oltre a quanto già fatto dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, come servizio prestato nella categoria degli ufficiali, il servizio svolto in precedenza nella categoria dei sottufficiali stante anche la netta differenziazione delle funzioni svolte che non ammettono alcuna possibilità di assimilazione.

Inoltre è necessario evitare una volta per tutte il protrarsi dell'accennato deleterio fenomeno degli « scavalcamenti » nell'ambito dei ruoli speciali e ciò è possibile solo calibrando gli avanzamenti in funzione, non delle anzianità di servizio, ma delle permanenze minime nei vari gradi. Del resto si tratta in questo caso di anticipare di 2 anni un criterio base della nuova normativa sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate.

Concludiamo affermando che, al di là di tutte le facili critiche fatte alla legge 20 settembre 1980, n. 574 — spesso originate da interessi ristretti di categorie a torto ritenutesi danneggiate — come certamente ricorderete detta legge ha sanato tante vecchie sperequazioni ed a tutti, nessuno escluso, ha dato dei concreti benefici tali da farci ritenere che oggi si è raggiunto nel settore delle carriere dei vari ruoli un giusto equilibrio.

A conferma di ciò possiamo aggiungere che quanto proposto in passato per evitare che gli ufficiali dei ruoli speciali vengano promossi dopo i colleghi dei ruoli ad esaurimento, provenienti dallo stesso

corso, ha già trovato soluzione nei primi due anni di applicazione della legge 20 settembre 1980, n. 574, grazie alle norme di detta legge che hanno definito le varie progressioni di carriera.

Turbare questo equilibrio significherebbe sconvolgere l'assetto dei ruoli, pregiudicare le possibilità di un razionale impegno del personale, affrontare oneri di spesa abbastanza rilevanti e non troppo giustificati e soprattutto distruggere le premesse per un agevole passaggio alla nuova normativa.

Nel merito le singole norme prevedono quanto segue:

L'articolo 25 oltre a dare prosecuzione ad alcune determinazioni relative ai limiti di età dei maggiori e degli ufficiali inferiori, stabilisce le modalità per le promozioni, per l'anno 1985, al grado di maggiore ed a quello di colonnello del corpo tecnico dell'esercito.

L'articolo inoltre proroga le norme per l'avanzamento nei ruoli speciali; norme sulle quali è opportuno riflettere perché la prosecuzione *sic et simpliciter* provocherebbe ancora il negativo fenomeno degli scavalcamenti di cui abbiamo fatto cenno;

L'articolo 26 risolve specifiche situazioni di avanzamento di alcuni colonnelli che immessi nel corpo tecnico, a seguito dell'unificazione dei servizi tecnici, verrebbero raggiunti dai limiti di età senza poter essere mai valutati almeno una volta ma che invece lo sarebbero stati nel servizio tecnico di provenienza. L'articolo consente anche di riammettere, a domanda, agli esami di avanzamento i capitani del ruolo navigante speciale dell'aeronautica che vi abbiano a suo tempo rinunciato perché non in possesso del prescritto titolo di studio. Ciò per eliminare le spequazioni prodotte dall'articolo 30, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574 che ha soppresso il requisito del titolo di studio per l'avanzamento del personale in parola;

L'articolo 27 estende per equità le norme dell'articolo 34 della legge 20 set-

ttembre 1980, n. 574, relative alla promozione nell'ausiliaria agli ufficiali dei corpi logistici che hanno ricoperto la carica di capi dei corpi;

L'articolo 28 prevede il cambio di denominazione dei ruoli ad esaurimento in ruoli in servizio continuativo ad esaurimento ferme restando le norme del titolo quarto della legge 20 settembre 1980, n. 574, per il personale appartenente a detti ruoli.

La norma prevede inoltre l'estensione a detto personale delle disposizioni relative alle posizioni di aspettativa ed ausiliaria previste dall'articolo 21 della legge n. 113 del 1954 sullo stato degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Invero per quanto riguarda il cambio di denominazione non è da escludere che esso possa ingenerare dubbi interpretativi — forieri di contenzioso — nell'applicazione delle norme della legge n. 113 del 1954 che, come noto, definiscono in termini inequivocabili le diverse posizioni di stato;

gli articoli 29 e 32 prevedono norme per il mantenimento in servizio degli ufficiali fino a tenente colonnello giudicati non idonei all'avanzamento;

L'articolo 30 prevede che l'ufficiale che si trovi in aspettativa per mandato parlamentare e non faccia parte dell'esecutivo possa ugualmente avanzare in carriera, così come avviene per il personale appartenente alle altre amministrazioni dello Stato. Le promozioni sono concesse ad anzianità ed in eccedenza a quelle tabellari;

L'articolo 31 è stato dettato dalla necessità di salvaguardare quei militari che per i motivi di cui all'articolo 49 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137 non hanno potuto effettuare almeno una valutazione prima di essere collocati in congedo. A questi ufficiali viene riconosciuto il diritto di acquisire la promozione alla vigilia previsto dall'articolo 20 della legge 8 maggio 1976, n. 187;

infine l'articolo 33 prevede che lo avanzamento degli ufficiali per il cui reclutamento è richiesta la laurea e che acquisiscono direttamente il grado di tenente avvenga in maniera da ridurre a 13 e 17 anni il periodo di servizio da ufficiale necessario per la promozione rispettivamente al grado di maggiore e tenente colonnello, anziché 15 e 19, data la mancata permanenza nel grado di sottotenente.

Onorevoli colleghi, vi invitiamo ad esaminare con attenzione questo pacchetto di provvedimenti che si ricollegano alla legge 20 settembre 1980, n. 574, e, ripetiamo, costituiscono la premessa di una più ampia, organica ed innovata normativa sul reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali di cui si auspica una sollecita presentazione alle Camere da parte dell'esecutivo.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 3,  
LETTERA C), DELLA LEGGE 23 MAGGIO  
1980, N. 242

## ART. 1.

Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facoltà di bandire concorsi straordinari per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'arma Aeronautica ruolo servizi, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'arma Aeronautica ruolo specialisti.

I concorsi di cui al presente articolo sono banditi secondo le modalità, la disciplina ed i programmi indicati con decreto del Ministro della difesa. Per la partecipazione a detti concorsi si prescindono dai limiti di età.

## ART. 2.

In deroga a quanto previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, l'organico nei gradi di sottotenente, tenente e capitano del ruolo servizi è unificato e fissato in 1301 unità complessive.

In corrispondenza degli incrementi organici previsti dal precedente comma la consistenza complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e specialisti dell'Aeronautica militare, stabilita all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1977, n. 9, è diminuita di altrettante unità.

Sino a quando non si darà luogo con successivi provvedimenti legislativi alla rideterminazione degli organici di ciascun grado e del numero delle promozioni annuali a scelta i tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora idonei, sono pro-

mossi al grado superiore sempreché abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

Restano valide in quanto applicabili le norme di cui agli articoli 25 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

## TITOLO II

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO E L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA E PER L'AMMISSIONE DEGLI STESSI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DELL'ESERCITO, DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA E DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALI DELL'AERONAUTICA

### ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo indetti dal Ministero della difesa.

### ART. 4.

Ai corsi di pilotaggio di cui all'articolo precedente possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventitreesimo alla data del bando di concorso;

2) risultino di buona condotta morale e civile;

3) abbiano conseguito una diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

4) siano dotati dei requisiti fisici e di quelli psicoattitudinali necessari per



esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti militari, da accertarsi presso appositi enti dell'Aeronautica militare;

5) si impegnino ad assumere, in caso di ammissione al corso, una ferma di anni dodici;

6) facciano risultare, se minorenni, di aver ottenuto il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per coloro i quali siano già incorporati ovvero abbiano adempiuto gli obblighi di leva presso altra forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

#### ART. 5.

I giovani ammessi ai corsi di pilotaggio aereo sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, a decorrere dalla data d'inizio dei corsi suddetti.

Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano dimessi dai corsi sono reintegrati nel grado e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato nella anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

#### ART. 6.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per

il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e in tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni a decorrere dalla data d'inizio del corso di pilotaggio.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

#### ART. 7.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma terzo, della presente legge, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare, oppure siano dimessi dal corso per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, cessano dalla qualità di allievi ufficiali e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Aeronautica, col grado raggiunto; essi possono, però, a domanda, con esclusione dei dimessi per motivi disciplinari, previa rinuncia al grado raggiunto, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti.

In tal caso i dimessi possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni, in attesa di essere avviati ai corsi allievi ufficiali anzidetti.

Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale pilota di complemento è considerato utile agli effetti del compimento della ferma di leva.

Coloro che intendano concorrere alla ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono a loro domanda e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei distretti militari.

#### ART. 8.

Al compimento della ferma di anni dodici gli ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali piloti che abbiano trascorso alle armi almeno otto anni dall'inizio della ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa, per le esigenze dell'aviazione civile.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

#### ART. 9.

Il Ministro della difesa, nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, può prosciogliere, a domanda, dalla ferma contratta ai sensi dell'articolo 5, per le esigenze dell'aviazione civile, allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano. I predetti allievi, ove non abbiano già ottemperato agli obblighi di leva, sono tenuti ad adempiere tali obblighi.

#### ART. 10.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito ammessi alle ferme e rafferme volontarie previste dalle leggi in vigore, che acquisiscono la specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, debbono vincolarsi ad una ferma volontaria

di anni dodici a decorrere dalla data di ammissione al corso di specializzazione per il conseguimento del relativo brevetto di pilotaggio.

Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali di cui al precedente comma, che abbiano compiuto almeno otto anni della ferma contratta, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa, per le esigenze dell'aviazione civile.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito che non portino a termine o non superino i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aereo o di pilota di elicottero sono prosciolti dalla ferma di anni dodici, salvo l'obbligo di completare la ferma cui fossero precedentemente vincolati.

#### ART. 11.

L'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, concernente il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data d'inizio dei corsi stessi. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati ai sensi delle leggi in vigore ».

L'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano sono prosciolti dalla ferma di anni dodici, salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati ».

Gli articoli 5 e 6 della stessa legge sono abrogati.

ART. 12.

Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali piloti di complemento della Marina che abbiano compiuto almeno 8 anni della ferma di anni dodici, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, per le esigenze dell'aviazione civile.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

ART. 13.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della ferma di anni dodici, ovvero prima in base a quanto stabilito dagli articoli 8 secondo comma, 10 secondo comma e 12 della presente legge, è corrisposto un premio di congedamento.

Tale premio spetta nelle misure sottoindicate per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma, per il quale si sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione:

1) lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici;

2) lire 275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;

3) lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.

Il premio è corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre agli ufficiali che ottengano il passaggio in servizio permanente effettivo ai sensi del successivo articolo 20.

Il semestre è considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

#### ART. 14.

Il premio di cui all'articolo 13 è corrisposto, in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati prosciolti dalla ferma per motivi psicofisici e nel caso contemplato nel secondo comma del successivo articolo 15.

In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento, è corrisposta agli eredi aventi diritto per la parte maturata.

Il premio di congedamento non compete agli ufficiali, o ai loro eredi, che abbiano conseguito il titolo alla pensione privilegiata, o vengano ad acquisire diritto alla pensione ordinaria, al termine della ferma, in base alle vigenti norme.

#### ART. 15.

Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può disporre il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma contratta, degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative, ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale. In tal caso all'ufficiale non è corrisposto alcun premio di congedamento.

Al verificarsi delle circostanze sopra indicate, su proposta della commissione ordinaria di avanzamento, può essere disposta dal Ministro della difesa, tenuto conto della minore rilevanza dei fatti, anziché il provvedimento di congedo illimitato, la riduzione del premio di congedamento in ragione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio o per parte di esso.

Gli ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge che per qualsiasi motivo siano esonerati dal pilotaggio vengono trasferiti, con il proprio grado e anzianità, nel ruolo servizi dell'arma Aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

## ART. 16.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi di pilotaggio istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici decorrente dalla data in cui vennero avviati ai corsi di pilotaggio aereo.

In tal caso si applicano agli ufficiali suddetti le norme di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 della presente legge. Il premio è determinato in relazione al periodo di servizio complessivamente prestato alla data di decorrenza della ferma, ma il numero dei semestri utili per la corresponsione del premio stesso sulla base delle misure previste dal precedente articolo 11 è computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, trattenuti in servizio o reclutati ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che chiedano ed ottengano di commutare la ferma contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento nelle misure previste dal precedente articolo 13 è corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo i criteri stabiliti nel precedente comma secondo. Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge il premio di congedamento è liquidato nella misura

e secondo le modalità previste rispettivamente dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 371, dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Agli ufficiali piloti di complemento della Marina e dell'Aeronautica reclutati ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e della legge 21 maggio 1960, n. 556, che non chiedano o non ottengano di assumere la ferma prevista dalla presente legge, il premio di congedamento è corrisposto secondo le modalità contemplate rispettivamente dagli articoli 6 e 9 delle leggi suddette.

#### ART. 17.

Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica reclutati in base alla presente legge che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di bilancio.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, per quanto concerne il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento della Marina.

#### ART. 18.

In favore degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica congedati alla scadenza della ferma prevista dalla presente legge, ovvero prosciolti da tale ferma senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare è tratte-



nuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato.

#### ART. 19.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma di anni dodici, possono essere fatti acquisire nel corso della ferma nell'ambito dei velivoli militari sui quali hanno conseguito l'abilitazione, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista nell'ambito delle attività dell'aviazione civile. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

Nel caso di collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma di anni dodici, degli ufficiali piloti di complemento per le esigenze dell'aviazione civile, ai sensi degli articoli 8, 10 e 12 della presente legge, le compagnie di navigazione aerea che utilizzano detti ufficiali sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di anticipato collocamento in congedo illimitato, nonché, per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute, ai sensi del precedente comma, per far conseguire agli interessati la preparazione necessaria per l'impiego quali piloti professionisti nell'aviazione civile.

Le suddette compagnie devono altresì rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente secondo comma, lo intero ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano agli allievi dei corsi di pilotaggio aereo nel caso di proscioglimento della ferma contratta per le esigenze dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

## ART. 20.

È data facoltà al Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di tenenti di vascello in servizio permanente, del ruolo speciale del corpo di stato maggiore e di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, per il numero di posti che verrà stabilito nei bandi di concorso; detto numero non può superare le vacanze esistenti alla data del bando stesso nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello, maggiorati sino ad un massimo di un quindicesimo del rispettivo organico. Gli ufficiali reclutati mediante i predetti concorsi, se eccedenti il numero delle vacanze, sono immessi nei relativi ruoli in soprannumero agli organici.

Le eventuali eccedenze non sono computate ai fini dei reclutamenti da effettuare in via ordinaria e per i suddetti ruoli e sono assorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle di cui alla lettera *a*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Ai singoli concorsi possono partecipare, a seconda della forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dall'inizio della ferma.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

1) per l'Esercito da:

*a*) un ufficiale generale proveniente dai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di gra-

do non inferiore a generale di brigata - presidente;

b) due ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto;

2) per la Marina da:

a) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

b) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri;

c) un impiegato della carriera direttiva di qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto;

3) per l'Aeronautica da:

a) un ufficiale dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;

b) due ufficiali dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un impiegato della carriera direttiva di qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

A) titoli relativi alle qualità militari e professionali;

B) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenzza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel modo seguente:

1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera *b*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera *A*) del terzo comma del presente articolo sono dichiarati non idonei.

Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), soltanto di un terzo del punteggio massimo stabilito per ciascuna categoria dei titoli stessi.

La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui ai precedenti commi.

Gli ufficiali idonei che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo parigrado avente la stessa anzianità assoluta.

I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente a norma del presente articolo possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della

indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare delle casse ufficiali.

ART. 21.

Agli ufficiali di cui alla presente legge si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

ART. 22.

La legge 21 maggio 1960, n. 556, è abrogata.

TITOLO III

ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI  
DI FERMA AI SOTTUFFICIALI PILOTI

ART. 23.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, quinto comma, 33, secondo comma, 34 e 40, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, le norme previste per i ruoli speciali devono intendersi estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici ed al Corpo di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

TITOLO IV

ESTENSIONE, PROROGA ED INTEGRAZIONE DI ALCUNE NORME DELLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 574

ART. 24.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1985:

a) la validità del quadro IV - ruolo del Corpo tecnico riportato all'allegato B,

indicata nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

b) i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale ed a esaurimento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica come stabiliti al primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) le norme previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1985:

a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in SPE del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità, fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) l'avanzamento dei maggiori in SPE del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;

c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente comma sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del

Corpo tecnico, riportato nell'allegato *B* della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in SPE del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1° gennaio 1985 ».

#### ART. 25.

Le riduzioni di anzianità previste dal quarto comma degli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, rispetto ai diciotto ed ai ventidue anni di servizio richiesti per la promozione, rispettivamente, a maggiore ed a tenente colonnello o gradi corrispondenti, sono ridotte per una sola volta, nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento ai gradi di maggiore o di tenente colonnello o gradi corrispondenti, nella misura di un anno ogni tre anni di servizio comunque prestato nella categoria dei sottufficiali fino ad un massimo di tre anni. Restano ferme le modalità di applicazione previste nel suddetto quarto comma degli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

#### ART. 26.

All'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Per i sottotenenti, già in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati dai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi delle facoltà di ingegneria e che siano stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente ».

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

All'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto, dopo l'ultimo comma, i seguenti:

« Gli ufficiali che, in mancanza del titolo di studio, abbiano prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, possono, in deroga all'articolo 41 della precitata legge, essere riammessi a domanda a sostenere i prescritti esami.

Le domande di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

## ART. 27.

All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I colonnelli del corpo tecnico ivi trasferiti in applicazione del presente articolo, qualora entro il 31 dicembre 1985 siano raggiunti dal limite di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta — ma che lo sarebbero stati nel servizio tecnico di provenienza, in quanto compresi nelle aliquote di valutazione determinate in applicazione delle norme precedenti all'entrata in vigore della presente legge — vengono comunque inclusi nell'aliquota di avanzamento determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dal limite di età ».

## ART. 28.

Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I maggiori scavalcati nella promozione al grado superiore da pari grado meno anziani in ruolo che sono stati promossi in precedenza al grado superiore in quanto hanno maturato per primi il requisito di 22 anni di servizio richiesto per l'avan-



zamento, acquisiscono nel grado di tenente colonnello, ai soli fini giuridici, un'anzianità di grado che li ricollochi nella posizione di ruolo relativa già posseduta nel grado di maggiore ».

ART. 29.

All'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I generali e gradi corrispondenti che abbiano ricoperto la carica di capo di un corpo dell'esercito, della marina, e dell'aeronautica sono promossi al grado superiore, anche se il grado non è previsto nel ruolo di appartenenza, il giorno prima della data di collocamento in quiescenza ».

ART. 30.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è così modificato:

« Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali di cui al precedente articolo 37 può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna forza armata, per i corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'esercito e per il ruolo servizi dell'arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo ».

ART. 31.

Con i limiti di carriera e di grado e le condizioni di avanzamento previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574 e della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e

sue modificazioni ed integrazioni i ruoli ad esaurimento assumono la denominazione di ruoli speciali aggiunti in servizio permanente ad esaurimento cessando di appartenere al titolo V della legge n. 1137 del 1955.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali speciali hanno la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale aggiunto ad esaurimento di grado uguale.

Agli ufficiali dei ruoli speciali aggiunti in servizio permanente ad esaurimento si applicano le norme giuridiche previste per il personale in SPE.

#### ART. 32.

L'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predetti ufficiali non sono più valutati e permangono in servizio fino al limite di età previsto dal grado rivestito.

I benefici del presente articolo si applicano anche al personale in servizio che abbia già subito una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso con anzianità di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo i parigrado iscritti in quadro per detto anno ».

## ART. 33.

L'ufficiale in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa per mandato parlamentare e che non ricopra le cariche di ministro o sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, è normalmente incluso nelle aliquote di valutazione sulla base dell'anzianità di ruolo o di grado posseduta, è valutato e, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore.

Il personale di cui al precedente comma viene valutato prescindendo da corsi, esami, periodi di servizio, di comando e di attribuzioni specifiche previsti per l'avanzamento.

L'avanzamento dei predetti ufficiali è sempre considerato ad anzianità e le promozioni vengono comunque attribuite in soprannumero.

## ART. 34.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno altresì valore per gli ufficiali che, in conseguenza di procedimenti penali conclusi con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena, non hanno potuto partecipare alle tre valutazioni previste dalla legge e conseguentemente si trovano in posizione di pretermessi ».

All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunto:

« c) Nel caso in cui il provvedimento cautelativo della sospensiva abbia interessato un comando, lo stesso comando gli deve essere assegnato alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva ».

## ART. 35.

I sottotenenti che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente e sono tratti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalità previste al quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

L'ufficiale è trasferito in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta fermi restando, nei suoi riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

## ART. 36.

Ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, per le promozioni attribuite e da attribuire negli anni dal 1981 al 1985, i periodi di anzianità di servizio permanente per la promozione ai gradi di maggiore e di tenente colonnello — di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali dei corpi logistici per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, sono ridotti di due anni.

Nei confronti degli ufficiali reclutati dai laureati che, ai sensi del regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni abbiano compiuto da allievi un anno di corso presso l'Accademia militare, detti periodi di anzianità sono ridotti di anni tre.

In ogni caso gli ufficiali promossi in applicazione del presente articolo non possono assumere anzianità di grado anteriore alla data 1° gennaio 1981 e non possono comunque superare in ruolo ufficiali aventi uguale o maggiore anzianità di carriera in servizio permanente. Per gli ufficiali già promossi o già valutati

alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le valutazioni già effettuate e viene soltanto modificata la data di promozione ai soli fini giuridici; per gli ufficiali ancora da valutare vengono determinate aliquote suppletive di valutazione e quadri suppletivi di avanzamento.

Le norme di cui al presente articolo sono estese in quanto applicabili agli ufficiali della marina e dell'aeronautica di cui rispettivamente agli articoli 24 e 25 della citata legge 20 settembre 1980, n. 574.